COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RESTA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

RESTA ed altri: Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali. (2133). 693

PRESIDENTE 693, 695, 696

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 694, 695

LOZZA 694, 696

FRANCESCHINI FRANCESCO. 694, 695

PITZALIS 694

ERMINI 694, 695

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

RESTA: Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre. (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1787-*B*) . . 696

PRESIDENTE 696, 702, 703

TITOMANLIO VITTORIA 696, 702

LOZZA 696, 703

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 697, 702, 703

PITZALIS 702

ROMANATO 703

FRANCESCHINI FRANCESCO. 703

ERMINI 703

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie ed artistiche per l'anno scolastico 1955-56. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2243) 703

PRESIDENTE 703

LOZZA 704

Votazione segreta:

PRESIDENTE 704

La seduta comincia alle 10,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Resta ed altri: Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali. (2133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Resta, Caccuri, De Capua, Cappugi, Lozza, Malagugini, Secreto, De Lauro Matera Anna, Sciorrilli Bor-

relli, Natta, Marangoni Vittorio e Gaudioso: « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella nostra ultima seduta la discussione venne sospesa all'articolo 6, del quale gli onorevoli Franceschini e Lozza propongono il seguente nuovo testo concordato:

« I bandi di concorso a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge comprenderanno tutti i posti che risultino disponibili, sia che si tratti di posti in organico, sia che si tratti di posti aventi i requisiti necessari per essere compresi nell'organico.

In tali concorsi, la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che hanno conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti coperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma gli insegnanti idonei immessi nei ruoli ordinari ai sensi della legge..., limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo esprimere le mie più ampie riserve sul primo comma di questo nuovo testo, e ciò non perché il Ministero della pubblica istruzione sia riluttante a mettere a concorso tutti i posti disponibili — ché, anzi, lo sforzo del Ministero stesso è volto proprio a mettere a concorso il maggior numero possibile di posti — ma perché il settore degli istituti tecnici presenta una costante sfasatura fra la situazione legale e la situazione di fatto, in quanto ogni istituto tecnico ha un organico a sé, che si può adeguare soltanto con decreto interministeriale; e detto decreto richiede il giudizio e il concorso del Ministero del tesoro.

E allora, delle due, l'una: o noi ci riferiamo semplicemente ai posti riconosciuti meritevoli di essere immessi in organico, e questa possibilità è implicita e non richiede il consenso del Tesoro: e allora il comma non dice niente; oppure intendiamo superare questa formalità sostanziale, e allora penso che in questo modo l'articolo non possa essere approvato senza il parere del Tesoro.

Ritengo che sia inopportuno che la Camera si preoccupi di accelerare la procedura per il riconoscimento degli organici in modo da eliminare questa sfasatura: è mia opinione che un problema del genere vada affrontato direttamente ed esplicitamente, tenendo conto delle difficoltà e cercando di superarle con un provvedimento *ad hoc*.

Per questi motivi, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di rinunciare al primo comma del testo sostitutivo perché, come ho dimostrato, esso o non dice niente o, se qualche cosa vuole dire, costituirà soltanto un grave ostacolo all'approvazione della legge.

LOZZA. In parte concordo con le preoccupazioni manifestate dal Sottosegretario di Stato, ma ritengo che ogni perplessità possa essere fugata seguendo un ragionamento molto semplice.

È noto che, ogni qual volta ci si rivolge alle direzioni generali per ottenere che siano messi a concorso tutti i posti disponibili, ci viene esternata gran meraviglia perché da parte nostra si mette in dubbio che tale sia lo scrupoloso intendimento degli organi burocratici. E allora, se ciò che noi vogliamo fissare per la legge viene già attuato, non v'è motivo di opporsi a tale disposizione; se, invece, non è fondata l'ipotesi precedente, allora anche l'articolo di legge non avrà altro valore che quello di una raccomandazione, di un incitamento.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Vorrei spiegare che questo primo comma va oltre lo scopo palese: più che al Ministero della pubblica istruzione, esso mira a quello del tesoro, anzi, il Ministero della pubblica istruzione deve esserci grato di un servizio che noi gli rendiamo, mettendolo nella condizione di poter chiedere, forte della disposizione di un articolo di legge.

Comunque, convengo con quanto ha detto l'onorevole Lozza e insisto per la votazione di questo articolo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se il significato dell'articolo è ristretto in questi limiti, mi rimetto allora alla Commissione.

PITZALIS. Premesso che è disponibile soltanto il posto in organico — almeno in linea giuridica — e pertanto solo come tale può essere messo a concorso, io mi domando come possa essere messo a concorso un posto che, naturalmente, in organico non è disponibile. Io sono d'accordo sul fine, ma vorrei che la dizione fosse tale che rendesse possibile il raggiungimento del fine stesso.

ERMINI. Sono perfettamente d'accordo sulla opportunità che siano messi a concorso tutti i posti in organico; ma pretendere che siano messi a concorso posti che in organico

non esistono significa far della poesia e non legiferare!

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ma si tratta di posti che in pratica esistono!

ERMINI. Esistono, sì, ma bisogna riportarli in organico: questo è il punto. Facciamo, allora, prima una legge che amplifichi gli organici, altrimenti è come pretendere di spendere soldi che non si hanno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo di cui dianzi ho dato lettura.

(*È approvato*).

All'articolo 7 è necessario apportare due emendamenti a carattere formale: sostituire, analogamente a come abbiamo fatto negli altri articoli, la qualifica di « buono » con quella di « valente » e, al secondo comma, cambiare in « o » la « e » riferita ai motivi che determinano il decadimento dalla stabilità nell'incarico.

Do lettura dell'articolo con queste modificazioni:

« Non possono usufruire dei benefici della presente legge gli insegnanti che abbiano cessato di appartenere ai ruoli per una delle cause per le quali non è consentita la riassunzione nei ruoli stessi.

Decadono dalla stabilità nell'incarico coloro per i quali sopravvengono motivi di inidoneità fisica o didattica o che incorrano in una delle sanzioni disciplinari di cui al numero 3°) e seguenti dell'articolo 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160, nonché coloro che per due anni scolastici consecutivi riportino qualifiche inferiori a « valente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« Per gli insegnanti che conseguano la stabilità nell'incarico restano in vigore le norme della legge 19 marzo 1955, n. 160, sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« Agli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione artistica che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 1 si estendono, in quanto applicabili le disposizioni dei precedenti articoli ».

Il rappresentante del Governo ha proposto il seguente testo:

« Gli insegnanti non di ruolo dei Conservatori di Musica, dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, che abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1955-56 un incarico per almeno 7 mesi di servizio, conseguono, su domanda, la stabilità nell'incarico stesso presso il medesimo istituto alle condizioni che siano stati compresi in terne nei concorsi per la stessa materia o per materia affine negli istituti di istruzione artistica dello stesso grado o di grado superiore, oppure che abbiano prestato servizio non di ruolo per l'insegnamento nella stessa materia o di materia affine nello stesso tipo di istituto o in istituti di grado superiore riportando sempre una qualifica non inferiore a « valente » per il tempo previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Gli insegnanti di cui al presente articolo, nel caso che i posti da essi occupati non siano disponibili perché soppressi o assegnati a professori di ruolo, sono, su domanda, utilizzati, nello stesso istituto finché perdura tale indisponibilità, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, in posti di insegnamento di materie affini.

L'affinità fra le varie materie, prevista dal presente articolo, viene dichiarata dal Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dei singoli Capi di istituto.

La stabilità dell'incarico nell'insegnamento delle materie letterarie e scientifiche è subordinata al possesso della laurea relativa all'insegnamento cui l'incarico si riferisce ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Mi sembra che così si prescinda, per l'ammissione alla stabilità, dalle condizioni precedentemente richieste! Con quest'articolo, anche un insegnante che abbia solo 4 o 5 anni di insegnamento può ottenere la stabilità!

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La norma dice anche, però, che questo insegnante deve essere compreso in terne nei concorsi per la stessa materia o per materia affine, oppure che deve aver prestato servizio non di ruolo con la qualifica di « valente » per il tempo previsto dalla legge n. 1440!

PRESIDENTE. Sono d'accordo su questo nuovo testo, perché solo se è così congegnato possiamo superare gli ostacoli che frapporrà la Corte dei conti, la quale, diversamente, potrebbe rifiutare la registrazione dei decreti di nomina, poiché nell'insegnante manca il presupposto principale che è l'abilitazione.

LOZZA. D'accordo.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Però, nella prima parte dell'articolo, quella che riguarda la stabilità nello stesso istituto è una norma che non abbiamo inserita negli altri articoli...

LOZZA. Quello degli istituti artistici è un caso particolare, perché hanno un ordinamento interno diverso dagli altri istituti.

PRESIDENTE. È esatta l'osservazione del collega Lozza: si tratta di scuole che hanno una struttura tutta particolare, e pertanto pregherei di lasciare così l'articolo, il quale è stato formulato in questo modo proprio tenendo conto delle particolari condizioni di quelle scuole.

LOZZA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo proposto dal Governo e del quale ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Franceschini Francesco, Romanato e Perdonà hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione (Istruzione e belle arti), nell'approvare la proposta di legge per la stabilità degli insegnanti non di ruolo, fa voti affinché, nell'interesse della scuola italiana, i quadri organici delle cattedre di insegnamento siano quanto più possibile ampliati, con l'inclusione di tutti i posti disponibili, aventi comunque i requisiti per essere compresi nell'organico ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Resta: Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1787-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di mia iniziativa: « Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre ». La proposta, già approvata da questa Commissione, ritorna modificata dal Senato.

Il Senato ha apportato alla legge delle modifiche apparentemente importanti, ma in sostanza quasi tutte a carattere formale in quanto per la maggior parte degli articoli si è limitato a spostarne la posizione nell'ordine. Pertanto, riservandomi di prendere la parola per ulteriori chiarimenti in sede di esame dei singoli articoli, propongo alla Commissione di approvare le modifiche apportate dal Senato alla predetta legge, in modo da renderla immediatamente operante.

TITOMANLIO VITTORIA. Non so se i colleghi siano d'accordo, ma mi pare che le modifiche apportate dal Senato alla proposta nel testo già approvato dalla nostra Commissione siano tali da consigliare un rinvio, anziché una immediata approvazione, al fine di consentire alla Commissione un esame più approfondito delle modifiche stesse.

A prima vista si nota tutta una serie di modifiche — parlo per esempio dell'articolo 13, degli articoli 2, 3, 6, dell'articolo 8 aggiuntivo ed altri — tali da consigliare alla nostra Commissione un rinvio della discussione per consentirne un più approfondito esame.

PRESIDENTE. Mi richiamo alle mie precedenti osservazioni e faccio notare alla collega Titomanlio che l'articolo 2 è riportato integralmente all'articolo 12; l'articolo 13 è diventato articolo 15 e così via.

LOZZA. Noto che effettivamente molte modifiche apportate dal Senato riguardano esclusivamente la forma; però alcune modifiche toccano anche la sostanza del provvedimento, come per esempio l'abolizione del principio, dalla nostra Commissione stabilito, del conferimento del posto di ruolo a chi ha un posto di collegamento.

Tuttavia ritengo sia opportuno da parte nostra approvare il testo così come ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento, altrimenti un ulteriore rinvio al Senato causerebbe la perdita dei benefici che la legge si è proposta di concedere ad una benemerita categoria. Ci troviamo in una condizione di necessità ed è per questo che siamo disposti ad approvare il testo modificato dal Senato anche se non siamo favorevoli a tutte le modifiche apportate.

PRESIDENTE. Effettivamente la modifica alla quale ha accennato l'onorevole Lozza, apportata dal Senato al testo approvato dalla nostra Commissione, è importante e mi riservo di esaminare quando saremo giunti a quest'articolo, la ragione che ha spinto il Senato a sopprimere l'articolo stesso che affrontava anche se non risolveva nella sua inte-

rezza, il grosso problema delle classi di collegamento.

Ma intanto, dato che siamo in sede di rinvio dal Senato e quindi possiamo discutere solamente sui punti modificati dall'altro ramo del Parlamento, proporrei di passare all'esame dei singoli articoli.

SCAGLIA, *Sotosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato ai singoli articoli.

Il testo dell'articolo 1, approvato dalla nostra Commissione, era il seguente:

« Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi a cattedre per titolo ed esami non posteriori a quelli banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole d'istruzione secondaria o abbiano esercitato la funzione di assistente universitario ordinario o incaricato, sono collocati, a domanda, e sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppi di materie, del numero delle cattedre di cui all'annessa tabella, nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce

Ai fini di cui al precedente comma sono considerati idonei, a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1132, coloro che in concorso a cattedre per titoli ed esami abbiano riportato la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma non siano stati compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di cattedre messe a concorso ».

Il testo approvato dalla VI Commissione permanente del Senato è il seguente:

« Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami non posteriori a quelli banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole di istruzione secondaria o abbiano esercitato la funzione di assistente universitario ordinario, straordinario o incaricato sono collocati, a domanda, nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce, sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppo di materie, del numero delle cattedre di cui all'annessa tabella e di quelle che si renderanno disponibili per effetto del secondo comma del successivo articolo 3 e dell'articolo 6.

Ai fini di cui al precedente comma sono considerati idonei, a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1132, coloro che in concorso a cattedre per titoli ed esami abbiano riportato la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma non siano stati compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di cattedre messe a concorso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Il testo dell'articolo approvato dalla nostra Commissione, era il seguente:

« Le graduatorie non esaurite in virtù del precedente articolo, restano valide fino ad esaurimento, nei limiti di un quinto dei posti vacanti per ogni anno scolastico, e anche per le classi di concorso non indicate dalle annesse tabelle, dopo che siano stati assunti in ruolo gli aspiranti compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ».

Il testo approvato dalla VI Commissione permanente del Senato è il seguente:

« Gli insegnanti non di ruolo degli istituti d'istruzione artistica che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 1954, a norma del decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, la idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole d'istruzione artistica sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, collocati nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Il testo dell'articolo approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari conseguita entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1, possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità posseduta si riferisce.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario passati, a sensi del comma precedente, ad altro ruolo, è messo a disposizione degli aspiranti indicati nei precedenti articoli, in aggiunta al contingente stabilito dall'annessa tabella per le rispettive materie o gruppi di materie e sarà comunque allo stesso fine utilizzato anche nel caso in cui dette cattedre si riferiscano a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso scopo, sono soppressi, sempre che si riferiscano ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, i posti lasciati vacanti dai professori di ruolo speciale transitorio passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario ».

Il testo approvato dalla VI Commissione del Senato è il seguente:

« I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari conseguita entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1 possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità posseduta si riferisce.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario passati, a sensi del comma precedente, ad altra cattedra, è messo a disposizione degli aspiranti indicati nei precedenti articoli, in aggiunta al contingente stabilito dall'annessa tabella per le rispettive materie o gruppi di materie e sarà comunque allo stesso fine utilizzato anche nel caso in cui dette cattedre si riferiscano a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso scopo, sono soppressi, sempre che si riferiscano ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, i posti lasciati vacanti dai professori di ruolo speciale transitorio passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Il testo dell'articolo, approvato dalla nostra Commissione, era il seguente:

« Per il collocamento nel ruolo dei professori straordinari di filosofia e storia degli insegnanti non di ruolo ciechi in possesso della relativa idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Analogamente si procederà nei confronti degli insegnanti non di ruolo ciechi, in possesso, nei termini sopradetti, della idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, che non ottengano il collocamento in ruolo per insufficienza del numero delle cattedre indicate per tali materie, nell'annessa tabela ».

Il testo approvato dalla VI Commissione del Senato è il seguente:

« Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, in possesso della idoneità all'insegnamento della filosofia e della storia conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Analogamente si procederà nei confronti degli insegnanti ciechi in possesso, nei termini sopradetti, della idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, che non ottengano il collocamento in ruolo per insufficienza del numero delle cattedre indicate, per tali materie, nell'annessa tabella ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Il testo dell'articolo approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Gli insegnanti non di ruolo in possesso dell'idoneità per cattedre di ruolo *A* che, non ottengano il collocamento in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, possono chiedere la nomina nel ruolo dei professori straordinari per cattedra di ruolo *B*, ove siano, per questa ultima, forniti di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato, e sempreché, nel caso in cui l'idoneità posseduta si riferisca a cattedra costituita da più materie, almeno una di queste coincida con la materia o con una delle materie della cattedra cui aspirano. Titoli

validi per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, sono quelli indicati nelle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229.

Restano fermi per detti insegnanti, ove risultino compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, i diritti loro derivanti dalla inclusione nelle graduatorie medesime.

Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sarà utilizzo, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di materie, il contingente delel cattedre che si renderà in ciascun ruolo vacante in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe anche quando detet cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso fine sarà utilizzato altresì il contingente delle cattedre lasciate vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, e dai professori appartenenti al gruppo *A*, ruolo *A*, grado VI, ai quali viene estesa la facoltà di chiedere il collocamento a riposo ai sensi della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe ».

Il testo approvato dalla VI Commissione permanente del Senato è il seguente:

« Gli insegnanti non di ruolo o di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità per cattedre di ruolo *A* che non ottengano il collocamento in ruolo ai sensi del precedente articolo 1, possono chiedere la nomina nel ruolo dei professori straordinari per cattedra di ruolo *B*, ove siano, per questa ultima, forniti di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato, e sempreché, nel caso in cui l'idoneità posseduta si riferisca a cattedra costituita da più materie, almeno una di queste coincida con la materia o con una delle materie della cattedra cui aspirano. Titoli validi per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, sono quelli indicati nelle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229.

Restano fermi per detti insegnanti, ove risultino compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, i diritti loro derivanti dalla inclusione nelle graduatorie medesime ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Il testo dell'articolo approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Gli aspiranti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5 saranno compresi in graduatorie compilate, per ciascun ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Coloro che risultino già compresi nelle graduatorie ad esaurimento, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 aprile 1947, n. 373, hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti gli aspiranti salvo il caso di cui al 2° comma dell'articolo 1 dela presente legge ».

Il testo approvato dalla VI Commissione del Senato è il seguente:

« Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sarà utilizzato, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di materie, il contingente delle cattedre che si renderà in ciascun ruolo vacante in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe, anche quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso fine sarà utilizzato altresì il contingente delle cattedre lasciate vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, e dai professori appartenenti al gruppo *A*, ruolo *A*, grado VI, ai quali viene estesa la facoltà di chiedere il collocamento a riposo ai sensi della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Il testo dell'articolo approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Gli insegnanti di cui al precedente articolo 5, forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A* che comprenda tutte le materie della cattedra di ruolo *B* cui aspirano, sono graduati insieme a coloro che posseggono la idoneità per quest'ultima cattedra, e pertanto, inclusi nelle corrispondenti graduatorie di cui al comma primo del precedente articolo.

Gli insegnanti forniti, invece, di idoneità per cattedra di ruolo *A* non comprendente tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo *B*, sono inclusi in graduatorie distinte in base al numero delle materie coincidenti delle due cattedre, e collocati, in ciascuna graduatoria,

nell'ordine risultante dal punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Per il conferirento della cattedra e sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppo di materie, del contingente stabilito dall'annessa tabella, viene utilizzata, in primo luogo, la graduatoria prevista nel 1° comma del presente articolo e, successivamente nell'ordine, le graduatorie di cui al comma precedente iniziando da quella relativa agli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A che abbia il maggior numero di cattedre coincidenti con quella di ruolo *B*.

Gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra costituita di una sola materia non contemplata fra quelle comprese in cattedre di ruolo *B*, sono inclusi nella graduatoria che comprende il minor numero di insegnamenti coincidenti con la cattedra di ruolo *B*, sempreché siano in possesso di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato.

Ai fini di cui al presente articolo possono essere prese in considerazione anche idoneità diverse quando le materie cui esse si riferiscono coincidano almeno in parte con le materie costituenti la cattedra di ruolo *B* cui si aspira. In tal caso, gli aspiranti vengono graduati in base al punteggio risultante dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole idoneità prodotte divisa per il numero delle idoneità stesse ».

Il testo approvato dalla VI Commissione permanente del Senato è il seguente.

« Il collocamento in ruolo di cui ai precedenti articoli sarà disposto secondo l'ordine di graduatorie compilate, per ciascun ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Coloro che risultino già compresi nelle graduatorie ad esaurimento, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti gli aspiranti nella assegnazione alla cattedra per cui sono in attesa di nomina ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8 aggiunto dal Senato:

« La compilazione delle graduatorie per gli insegnanti di cui al precedente articolo 5 avviene, in base al voto della idoneità conseguita, nel modo seguente:

a) sono inclusi nella graduatoria di cui all'articolo 7 gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A* comprensiva di tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo *B*;

b) gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A* non comprendente tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo *B* sono inclusi in distinte e successive graduatorie in base al numero delle materie coincidenti delle due cattedre.

Per il conferimento delle cattedre le graduatorie vengono utilizzate nell'ordine indicato nel precedente comma.

Ai fini di cui al presente articolo possono essere prese in considerazione anche idoneità diverse quando le materie cui esse si riferiscono coincidano almeno in parte con le materie costituenti la cattedra di ruolo *B* cui si aspira. In tal caso, gli aspiranti vengono graduati in base al punteggio risultante dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole idoneità prodotte, divisa per il numero delle idoneità stesse ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 9 del testo approvato dal Senato è identico all'articolo 8 nel testo approvato dalla nostra Commissione. Ne do lettura:

« Gli insegnanti idonei a cattedre di scuole tecniche e scuole professionali femminili che per mancanza di posti non ottengono l'assegnazione, sono collocati in corrispondenti cattedre delle scuole di avviamento professionale ».

Passiamo all'articolo 10. Il testo dell'articolo (ex 9) approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Gli insegnamenti di ruolo nelle scuole elementari e gli istitutori di ruolo nei Convitti nazionali, in possesso dell'idoneità di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere collocati nel ruolo per l'insegnamento secondario al quale la loro idoneità si riferisce, ed hanno diritto di essere compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal precedente articolo 2.

Essi possono altresì fruire dela sistemazione di cui agli articolo 5 e 7, nei posti disponibili dopo l'assunzione degli idonei che non ricoprano posti statali di ruolo ».

Il testo approvato dalla VI Commisione permanente del Senato è il seguente:

« Gli insegnanti di ruolo nelle scuole materne ed elementari e gli istitutori di ruolo nei Convitti nazionali, in possesso dell'idoneità di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere

collocati nei ruoli per l'insegnamento secondario, ai sensi della presente legge, nei posti disponibili dopo l'assunzione degli idonei che non ricoprano posti statali di ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11, il cui testo approvato dal Senato è identico all'articolo 10 del testo approvato dalla Camera. Ne do lettura

« Per la determinazione del posto di graduatoria nel caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Ai fini del conferimento delle cattedre disponibili per ciascuna materia o gruppi di materie, si osservano le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, per fatti di guerra o per cause di servizio ».

Passiamo all'articolo 12 aggiunto dal Senato:

«A favore degli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A*, che nell'attuazione della presente legge non possano essere assegnati alla cattedra cui aspirano e pertanto restino o siano assegnati a cattedra diversa, è concessa, per un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, la riserva di un quinto delle cattedre di ruolo *A*, cui si riferisce l'idoneità posseduta, che risulteranno vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. Tali cattedre verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria ad esse relativa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Il testo approvato dal Senato è identico all'articolo 11 approvato dalla nostra Commissione. Ne do lettura:

« Agli insegnanti collocati in ruolo per effetto della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ».

Passiamo all'articolo 14. Il testo dell'articolo (ex 12) approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnic onon di ruolo delle scuole d'istruzione artistica in possesso di idoneità a posti di assistente, capo-officina, istruttore pratico, e insegnante tecnico pratico, conseguita entro il 31 dicembre 1954, in concorso per esami che, per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio nelle anzidette scuole sono, a domanda, e nei limiti deiposti disponiblii alla data di entrata in vigore della presente legge, nominati in prova nel ruolo cui l'idoneità da essi posseduta si riferisce.

Le graduatorie non esaurite in virtù del precedente comma, restano valide fino ad esaurimento, nei limiti di un quinto dei posti disponibili per ogni anno scolastico e dopo che siano stati assunti in ruolo gli aspiranti compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico collocati in ruolo ai sensi del precedente comma, conseguono la iscrizione al grado iniziale dopo sei mesi di prova ».

Il testo approvato dalla VI Commissione del Senato è il seguente:

« Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico non di ruolo delle scuole d'istruzione artistica in possesso di idoneità a posti di assistente, capo-officina, istruttore pratico, e insegnante tecnico pratico, conseguita entro il 31 dicembre 1954, in concorsi per esami che, per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio nelle anzidette scuole sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nominati in prova nel ruolo cui l'idoneità da essi posseduta si riferisce.

Gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico collocati in ruolo ai sensi del precedente comma, conseguono la iscrizione al grado iniziale dopo sei mesi di prova ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Il testo dell'articolo (ex 13) approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori, relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, che siano forniti di idoneità conseguita, in concorsi a cattedre per titoli ed esami per le materie costituenti il posto da essi occupato, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario, conservando come assegno personale riassorbibile la eventuale eccedenza di retribuzione percepita nel ruolo speciale transi-

torio. A tale scopo, i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Per gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti di istruzione artistica e de iconservatori di musica, è sufficiente, agli effetti del collocamento a domanda nei ruoli ordinari, la conferma a stabile ottenuta dopo il triennio di prova.

Per i posti dei ruoli speciali transitori per i quali non è prevista la cattedra di ruolo ordinario gli idonei di cui alla presente legge possono essere iscritti nel ruolo ordinario pur occupando posti di ruolo transitorio.

I professori di cui ai precedenti commi completano nel ruolo ordinario il periodo di prova, ove non l'abbiano già favorevolmente compiuto nei ruoli speciali transitori. A coloro che hanno compiuto la prova compete, all'atto della collocazione nel ruolo ordinario, il trattamento economico previsto per il ruolo relativo alla cattedra occupata, a partire dal coefficiente successivo a quello di straordinario.

Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transotirio e provenienti dal ruolo ordinario i quali, per effetto della presente legge, passino al ruolo ordinario, per la cattedra corrispondente all'insegnamento nel quale prestano servizio di ruolo speciale transitorio, sono inquadrati nel grado e con l'anzianità maturati a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori ».

Il testo approvato dalla VI Commissione del Senato è il seguente:

« Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali-transitori, relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, che siano forniti di idoneità conseguita, in concorsi a cattedre per titoli ed esami per le materie costituenti il posto da essi occupato, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario, conservando come assegno personale riassorbibile la eventuale eccedenza di retribuzione percepita nel ruolo speciale transitorio. A tale scopo, i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti e scuole di istruzione artistica i quali siano stati dichiarati eleggibili in concorso a cattedre.

I professori di cui ai precedenti commi completano nel ruolo ordinario il periodo di prova, ove non l'abbiano già favorevolmente compiuto nei ruoli speciali transitori. A coloro che hanno compiuto la prova compete, all'atto della collocazione nel ruolo ordinario, il trattamento economico previsto per il ruolo relativo alla cattedra occupata, a partire dal coefficiente successivo a quello di straordinario.

Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transitorio e provenienti dal ruolo ordinario i quali, per effetto della presente legge, passino al ruolo ordinario, per la cattedra corrispondente all'insegnamento nel quale prestano servizio di ruolo speciale transitorio, sono inquadrati nel grado e con l'anzianità maturati a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori ».

TITOMANLIO VITTORIA. In forza della sostituzione del secondo comma anche gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione artistica potranno accedere al ruolo ordinario solamente se dichiarati eleggibili in concorso a cattedre. Faccio presente che dal 1938 non vi sono più stati concorsi del genere.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si è proposto di sistemare gli idonei anche negli istituti di istruzione artistica seguendo un criterio uniforme per tutti gli insegnanti. E d'altra parte se vogliamo applicare anche per analogia la legge si deve far riferimento ad un titolo che equivalga all'idoneità. In questo caso l'unico titolo valido è quello di essere dichiarato eleggibile per concorso.

TITOMANLIO VITTORIA. Ripeto che dal 1938 non vi sono stati più concorsi. E poi, perché nel comma sostitutivo approvato dal Senato sono scomparsi i conservatori di musica? È un motivo — questo — di carattere sostanziale e chiedo che la mia dichiarazione sia messa a verbale. Non vorrei che questo fosse un colpo mancino della competente direzione presso il Ministero.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso assicurare alla onorevole Titomanlio che il Governo è completamente estraneo a questa modifica.

PRESIDENTE. In ogni caso la soppressione di questa norma non esclude la possibilità che la onorevole Titomanlio presenti una proposta di legge riguardante il caso particolare.

PITZALIS. I Conservatori di musica, data la loro particolare natura, non indicono concorsi a carattere generale, bensì concorsi singoli per determinati posti, ai quali concorrono coloro che sono in possesso di determinati requisiti. Sono concorsi che escono dalla norma generale e per questo sono stati esclusi dalla norma che si riferisce ai concorsi in generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due capoversi dell'articolo 15 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

ROMANATO. Non posso non rilevare la gravità della soppressione decretata dal Senato in quanto vi sono degli insegnanti che da vent'anni attendevano questa sistemazione, resa finora impossibile dalla carenza legislativa.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Propongo di votare un apposito ordine del giorno anche perché non passi inosservata la nostra protesta.

LOZZA. Credo che la nostra Commissione abbia il diritto di convocare il responsabile della situazione, cioè la direzione del tesoro, per spiegazioni. A suo tempo il Parlamento, e per esso la nostra Commissione denunciò la situazione dei cosiddetti « collegamenti » e provvide alla loro sistemazione con una innovazione legislativa. Ma evidentemente il Parlamento non può portare innovazioni nella legislazione! Dobbiamo esprimere tutto il nostro risentimento.

PRESIDENTE. È in potere del Parlamento. Possiamo far venire il rappresentante del Ministero del tesoro, e intanto si può presentare una proposta di legge che riproponga il problema.

ERMINI. Credo anch'io che se venisse dinanzi alla Commissione un rappresentante del tesoro, sarebbe costretto ad assumersi delle responsabilità che oggi invece assume soltanto indirettamente.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso assicurare comunque gli onorevoli colleghi che gli ordini del giorno presentati da questa Commissione a conclusione di una discussione sono stati sempre tenuti nella massima considerazione ed il Ministero della pubblica istruzione non manca mai di seguire gli indirizzi da essi determinati.

ROMANATO. Ma intanto con questa soppressione la legge viene snaturata e non può essere accettata. Mi pare che sarebbe il caso di reinserire il capoverso a costo di rimandare la legge al Senato.

PRESIDENTE. Se vogliamo varare la legge e renderla operante per l'anno scolastico 1956-1957, credo che non vi sia altra via che quella dell'approvazione immediata.

LOZZA. Purtroppo non credo che per il momento vi sia altro da fare!

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto mi risulta non vi è ora nessuna speranza di poter far passare questa norma in questa legge anche rimandandola ancora per un lungo periodo. D'altra parte il compito essenziale di questa legge è quello di dare un posto stabile agli insegnanti che tale posto non hanno, e questo compito specifico viene assolto anche se non si risolve la questione dei « collegamenti » la cui importanza non viene affatto da noi sottovalutata. Penso perciò che sia necessario approvare la legge senza altri indugi se vogliamo che i provvedimenti da essa previsti divengano operanti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

(*È approvata*).

Gli ultimi tre articoli della legge che nel testo approvato dalla nostra Commissione, portano i numeri 14, 15, 16 come pure la tabella relativa alle cattedre a disposizioni per la collocazione nei ruoli dei professori straordinari del personale insegnante fornito di idoneità sono stati approvati dal Senato senza modificazioni. Tuttavia, per effetto delle variazioni apportate dal Senato agli articoli precedenti assumono rispettivamente i numeri 16, 17 e 18.

È stato presentato il seguente ordine del giorno dall'onorevole Titomanlio Vittoria:

« La VI Commissione permanente (Istruzione),

constatata la modifica apportata dal Senato all'articolo 15 relativo al personale insegnante nei Conservatori di musica,

auspica la immediata presentazione ed approvazione di una proposta di legge che disciplini tutta la materia che regola la sistemazione del personale insegnante medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie ed artistiche per l'anno scolastico 1955-56. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie ed artistiche per l'anno scolastico 1955-56 ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato. Esso non ha bisogno di illustrazione, perché l'argomento è fin troppo noto agli onorevoli colleghi, trattando degli esami di maturità e degli scrutini della prossima sezione di esami.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Dovrei prendere la parola per ripetere le stesse osservazioni che ogni anno sono state fatte nei confronti di provvedimenti identici. Per non ripetere anche quest'anno le stesse cose, me ne astengo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

«Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1059, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1955-56.

Parimenti sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1955-56 le norme della legge 10 dicembre 1953, n. 934, circa gli esami di abilitazione tecnica negli istituti tecnici femminili

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Constando di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella passata seduta, nonché delle proposte e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

BADALONI MARIA ed altri Conferimento di posti di ruolo di insegnante elementare vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1956-57 (1910)

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Senatori ROFFI ed altri: Concessione di un contributo stsraordinario al Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2127)·

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 23
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

DIECIDUE ed altri: Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Firenze (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato* (1130-*B*):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 28
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

RESTA. Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1787-*B*).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

RESTA ed altri. Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali (2133):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 25
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

nonché del disegno di legge:

Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno sco-

lastico 1955-56 (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2243):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione

Baccelli, Badaloni Maria, Buzzi, Caronia, Dal Canton Maria Pia, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marchesi, Natta, Perdonà, Pitzalis, Resta, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Trabucchi.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI